

S T A T U T O

TENNIS CLUB LIDO LUGANO (TCLL)

In vigore dal 26 aprile 2005

I. NORME GENERALI

Art. 1 Denominazione, sede e colori sociali

Denominazione

Sotto la denominazione "Tennis Club Lido Lugano" (TCLL), è stata costituita nel 1932, per tempo indeterminato, un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Sede

La sede ed il domicilio legale sono a Lugano nel luogo dove si trova il Segretariato.

Colori sociali

I colori sociali dell'associazione sono il blu e giallo.

Art. 2 Neutralità

Il TCLL è un'organizzazione apolitica e aconfessionale.

Art. 3 Parità di diritti tra i sessi

La parità dei diritti tra i sessi è garantita all'interno del TCLL. Il termine "Socio" nei presenti Statuti è stato scelto per comodità e va letto ed interpretato sia al maschile sia al femminile. La medesima cosa vale anche per eventuali altri termini utilizzati solo al maschile.

Art. 4 Scopo

Il TCLL ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica del tennis, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei Soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica del tennis. Il TCLL intende pure curare, favorire e mantenere relazioni amichevoli fra i suoi Soci.

Il TCLL partecipa all'Associazione Svizzera di Tennis (Swiss Tennis) e alla Federazione Ticinese di Tennis (FTT).

L'associazione si propone pure, per quanto possibile, di organizzare tornei a livello internazionale, nazionale e cantonale.

Art. 5 Impegni verso Swiss Tennis e la Federazione Ticinese di Tennis

Gli statuti, i regolamenti e le decisioni di Swiss Tennis e della FTT sono vincolanti per i Soci e segnatamente per coloro che partecipano alle competizioni organizzate dalle due federazioni.

II. SOCI

Art. 6 Soci

Sono Soci tutti gli iscritti al TCLL.

Possono far parte del TCLL, in qualità di Soci, eccezion fatta per i Soci sostenitori, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una buona condotta morale, civile e sportiva.

I Soci si distinguono in:

- Soci onorari
- Soci attivi
- Soci studenti
- Soci juniores
- Soci temporanei
- Soci sostenitori

Il diritto di voto spetta ai Soci onorari, Soci attivi e Soci studenti, che siano in regola con il pagamento delle tasse sociali.

Per i coniugi, così come per le famiglie con almeno due figli e che sono tutti iscritti nel TCLL, il Consiglio Direttivo può proporre delle tasse particolari. Le coppie che convivono durevolmente sono parificate ai coniugi se producono un'attestazione ufficiale atta a confermare la loro situazione.

Art. 7 Presidente onorario e Socio onorario

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di proclamare rispettivamente Presidente onorario o Socio onorario quelle persone con particolari benemerienze a favore del TCLL.

A Presidente onorario può essere proclamato colui che ha ricoperto la carica di Presidente del TCLL mentre la qualità di Socio onorario può essere conferita anche a persone che non fanno o abbiano fatto parte del TCLL.

Il Presidente onorario ed il Socio onorario godono degli stessi diritti del Socio attivo, ma sono liberati dall'obbligo del pagamento della tassa sociale.

Art. 8 Socio attivo

Socio attivo è colui che svolge un'attività tennistica estiva o annuale nel TCLL ed ha compiuto 18 anni.

Art. 9 Socio studente

Socio studente è colui che si trova nella fascia di età tra i 18 ed i 28 anni, svolge un'attività tennistica estiva o annuale nel TCLL, ed è impegnato a tempo pieno negli studi superiori. La comprova della frequentazione di una scuola superiore, ufficialmente riconosciuta come tale, deve essere effettuata mediante un'attestazione ufficiale della scuola medesima.

Art. 10 Soci senza diritto di voto

a) Socio temporaneo

Socio temporaneo è colui che svolge un'attività estiva temporanea oppure quella invernale nel TCLL ed ha compiuto 18 anni.

b) Socio juniores

Socio juniores è colui che svolge un'attività estiva e/o invernale, ma che non ha ancora compiuto i 18 anni. I Soci juniores sono ripartiti in due categorie, e precisamente:

- aa) allievo: fino ai 14 anni
- bb) junior: dai 15 ai 18 anni

Per l'anno fa stato quello in cui il Socio juniores compie i 14 rispettivamente i 18 anni. Il giovane è pertanto ammesso quale Socio juniores fino al più tardi il 31 dicembre dell'anno in cui compie i 18 anni.

c) Socio sostenitore

Socio sostenitore è colui che, sia esso una persona fisica o giuridica, versa un contributo annuo di almeno CHF 100.--. Il Socio sostenitore non ha come tale il diritto di svolgere un'attività tennistica ma può utilizzare le aree riservate ai Soci, in particolare la saletta Soci.

La persona giuridica deve indicare una persona fisica che potrà godere dei relativi diritti, conferiti al Socio sostenitore.

I Soci temporanei, juniores e sostenitori possono assistere alle Assemblee ma non hanno diritto di voto.

Art. 11 Ammissioni

Per l'ammissione al Club è necessario compilare e sottoscrivere la relativa domanda su apposito modulo e versare le tasse sociali.

Le domande d'ammissione per i Soci minorenni devono essere sottoscritte da coloro che esercitano la patria potestà. Colui che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti del TCLL e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda d'ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Fino alla ratifica il richiedente che ha sottoscritto la domanda e pagato le tasse sociali dovute è ammesso a titolo provvisorio nel Club. Il Socio ammesso a titolo provvisorio può partecipare alle Assemblee ma non ha il diritto di voto.

Il rifiuto di una domanda d'ammissione non obbliga il Consiglio Direttivo a comunicare il motivo. In caso di rifiuto dell'ammissione le tasse sociali che sono state versate dal richiedente gli saranno restituite senza alcun indugio. Non sussiste altro obbligo per il TCLL, oltre a quello del rimborso delle tasse sociali che sono state corrisposte, nei confronti di una persona a cui è stata rifiutata l'ammissione al Club.

Art. 12 Perdita della qualità di Socio

La perdita della qualità di Socio del TCLL è sempre possibile a seguito delle dimissioni volontarie del Socio, oppure in seguito a radiazione oppure espulsione da parte del Consiglio Direttivo.

a) Dimissioni

Il Socio deve inoltrare le sue dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo al più tardi entro il 31 dicembre.

Le dimissioni inoltrate durante l'anno non liberano il Socio dal pagamento della tassa sociale per l'anno in corso.

Le dimissioni possono senz'altro essere accettate a condizione che l'interessato abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi finanziari verso il TCLL. L'accettazione delle dimissioni del Socio, nonostante questi abbia ancora dei sospesi di carattere pecuniario, non significa rinuncia da parte del Club a far valere in seguito le pretese.

b) Radiazione

Il Socio che sia in ritardo con il pagamento delle tasse sociali, e che, nonostante essere stato sollecitato e diffidato con lettera raccomandata al suo ultimo indirizzo noto, non abbia fatto fronte a tutti i suoi obblighi di carattere finanziario, può essere radiato dal Consiglio Direttivo.

Il termine di sollecito e di diffida di pagamento non può essere inferiore ai 15 (quindici) giorni. Per ogni singola diffida di pagamento il Socio è tenuto a versare al Club un importo di CHF 20.—(venti) per le spese cagionate.

Al Socio moroso può essere sospesa l'entrata ai campi, prima ancora dell'avvenuta diffida di pagamento, e nei suoi confronti si procederà all'incasso forzato.

c) Espulsione

Il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dal TCLL, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del Club, può essere espulso dal Consiglio Direttivo.

L'espulsione di un Socio deve essere deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo. La decisione d'espulsione dovrà essere comunicata all'interessato ed ai Soci mediante affissione all'albo sociale oppure in altra forma ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo.

Il provvedimento di espulsione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea generale qualora l'interessato non dovesse contestare, per iscritto, entro il termine di 20 giorni, la decisione del Consiglio Direttivo. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il Socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato medesimo ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla data di svolgimento della successiva Assemblea generale. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di adottare nei confronti dell'interessato le misure provvisorie che riterrà opportune quali in particolare il divieto dell'entrata ai campi, il divieto di disputa di incontri sotto i colori del TCLL.

Gli obblighi di carattere finanziario dell'espulso per l'anno in corso continuano a sussistere nonostante l'espulsione.

III. ORGANIZZAZIONE

Art. 13 Organi del Club

Gli organi del Club sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) i Revisori dei conti.

A. L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14 Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria è convocata annualmente dal Consiglio Direttivo entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ad essa incombono:

- a) l'accettazione del verbale dell'Assemblea generale precedente
- b) l'approvazione dei rapporti di gestione e dei conti annuali;
- c) la nomina del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo e dei revisori;
- d) lo scarico dei membri del Consiglio Direttivo;
- e) la revisione totale o parziale dello Statuto;
- f) l'approvazione del preventivo e la fissazione delle tasse sociali;
- g) la nomina di Presidenti e Soci onorari;
- h) le decisioni sulle espulsioni di Soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- i) tutte le decisioni che la legge ed il presente Statuto non devolvono ad altro organo sociale.

Art. 15 Assemblea generale straordinaria

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di convocare i Soci in un'Assemblea generale straordinaria.

Un quinto dei Soci del Club, aventi diritto di voto, può chiedere al Consiglio Direttivo, per lettera raccomandata, la convocazione di un'Assemblea generale straordinaria, indicando i punti da inserire all'ordine del giorno. Per la definizione del numero di Soci necessari fa stato quello dell'anno precedente.

Il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro 30 giorni dalla presentazione della domanda con i punti all'ordine del giorno.

Art. 16 Convocazione e validità

Le Assemblee generali, siano esse ordinarie o straordinarie, dovranno essere convocate mediante affissione dell'avviso nella sede del TCLL e contestuale comunicazione ai Soci a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax dal Consiglio Direttivo. La comunicazione ai Soci deve essere effettuata almeno 14 (quattordici) giorni prima dell'Assemblea, indicandone i punti all'ordine del giorno.

Le Assemblee generali saranno validamente costituite soltanto se sia presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto. Passata mezz'ora, l'Assemblea generale è valida e può pertanto deliberare qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Quando è regolarmente convocata e costituita l'Assemblea generale rappresenta tutti i Soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i Soci, anche se non intervenuti o dissenzienti. Rimane salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.

Il Socio ha il diritto di consultare presso il Segretariato il verbale di ogni Assemblea generale, che sarà disponibile, su esplicita richiesta del Socio, trascorsi due mesi dalla chiusura dell'Assemblea stessa.

Art. 17 Proposte dei Soci

Il Socio avente diritto di voto ha il diritto di formulare delle proposte che, per essere trattate all'Assemblea generale, devono essere inviate per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà sottoporre all'Assemblea generale ordinaria, facendole figurare all'ordine del giorno, tutte quelle proposte la cui decisione non sia di sua esclusiva competenza.

Proposte inoltrate dopo il 31 gennaio potranno essere sottoposte all'Assemblea generale ordinaria, se il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno.

Art. 18 Direzione delle Assemblee

Le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie, sono dirette dal Presidente, o, in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea dirige le Assemblee generali salvaguardando l'ordinato e regolare andamento della discussione e delle votazioni.

Il Presidente è assistito dal Segretario che redige il verbale e da due scrutatori nominati dall'Assemblea all'inizio dei lavori. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 19 Deliberazioni ed elezioni

Le deliberazioni e le elezioni avvengono per alzata di mano o, se richiesto da almeno un terzo dei Soci presenti aventi diritto di voto, per appello nominale o scrutinio segreto.

Nei casi di elezione alle cariche sociali è richiesta, per il primo turno, la maggioranza assoluta dei voti validi, espressi dai Soci presenti con diritto di voto. Nel secondo turno, se vi sono più candidati, saranno eletti quelli che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Tutte le altre deliberazioni assembleari sono prese a semplice maggioranza dei voti.

In caso di parità di voti, deciderà il voto espresso dal Presidente.

B. IL CONSIGLIO DIRETTIVO**Art. 20 Composizione e durata del mandato**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da almeno 4 (quattro) membri: resta in carica un anno ed è rieleggibile.

Possono ricoprire cariche sociali solo i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote sociali e che siano maggiorenni.

Un membro del Consiglio Direttivo eletto che non dovesse, per una ragione qualsiasi, portare a termine il suo mandato, può essere sostituito dal Consiglio Direttivo fino alla prossima elezione.

Il Consiglio Direttivo, in seduta separata, nomina alla sua costituzione il Vice-Presidente, ed assegna agli altri membri quelle cariche che ritiene necessarie per il suo buon funzionamento.

Art. 21 Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha segnatamente la competenza

- a) di rappresentare il Club di fronte a terzi;
- b) di gestire il patrimonio sociale e presentare i relativi bilanci preventivi e consuntivi;
- c) di decidere circa l'ammissione, la radiazione e l'espulsione dei Soci
- d) di proporre le tasse sociali all'Assemblea generale;
- e) di conferire procure a membri o a terzi per questioni particolari e definite;
- f) di elaborare ogni anno i suoi obiettivi;
- g) di predisporre tutti i regolamenti e di definire le regole che riterrà necessari od anche solo opportuni per il regolare svolgimento dell'attività sociale e sportiva;
- h) di vigilare affinché i regolamenti, sia quelli interni sia quelli che regolano l'attività sportiva, siano rispettati;
- i) di nominare ogni anno una commissione tecnica composta da uno a tre membri ritenuto che uno degli stessi deve necessariamente far parte del Consiglio Direttivo;
- j) di nominare, se necessario, una o più persone responsabili delle diverse competizioni, comprese le gare "Interclub" e un responsabile per gli juniores;
- k) di prendere le necessarie misure disciplinari nei confronti dei Soci che abbiano contravvenuto ai regolamenti e/o che abbiano disturbato il regolare e normale svolgimento dell'attività sociale;
- l) di provvedere, se necessario, alla nomina di uno o più maestri per le lezioni da impartire ai Soci e agli juniores, e per gli eventuali allenamenti per le squadre partecipanti alle varie competizioni;
- m) di nominare i dipendenti del Club e di stendere i contratti inerenti il rapporto di lavoro e di determinare i loro compiti;
- n) di definire in particolare il contratto di locazione riferito alla gerenza del "Club house" nel rispetto delle norme cantonali della legge sugli esercizi pubblici e di vigilare che il contratto sia rispettato.

Art. 22 Facoltà del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può far capo a collaboratori esterni e/o a commissioni sia interne sia esterne al fine di ottimizzare il disbrigo dei compiti di sua competenza.

Art. 23 Validità delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se presente almeno la metà più uno dei suoi membri. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

Art. 24 Modalità e firma

Il Club è vincolato dalla firma collettiva del Presidente o Vice-Presidente con quella di altro membro del Consiglio Direttivo del Club, nell'ambito delle sue competenze.

C. L'UFFICIO DI REVISIONE

Art. 25 Revisori

L'Assemblea generale nomina due revisori a cui incombono le mansioni di legge. Essi rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.

IV ASPETTI FINANZIARI

Art. 26 Mezzi finanziari e patrimonio sociale del TCLL

Le entrate del Club per perseguire i suoi scopi sono: le tasse d'ammissione, le tasse sociali, le multe, le donazioni, i proventi di sponsorizzazione e le altre entrate.

I Soci come tali non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art. 27 Tasse sociali

L'importo delle varie tasse sociali è fissato dall'Assemblea generale per la stagione susseguente su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 28 Responsabilità

Il Club risponde dei suoi impegni unicamente con il suo patrimonio. E' esclusa ogni responsabilità personale dei Soci e/o dei membri di Consiglio Direttivo che sia superiore alle quote sociali da corrispondere.

Art. 29 Anno sociale

L'anno sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

V. REVISIONE DEGLI STATUTI

Art. 30 Modifica degli statuti

La modifica degli statuti può avvenire dietro proposta del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto.

Le modifiche sono decise dall'Assemblea generale a maggioranza dei Soci, aventi diritto di voto, presenti al momento della votazione

Le proposte di modifica devono essere inviate a tutti i Soci con la convocazione all'Assemblea generale.

VI. FUSIONE, SCIOGLIMENTO, LIQUIDAZIONE

Art. 31

Fusione e scioglimento del TCLL

La fusione o lo scioglimento del Club potrà essere pronunciato soltanto in occasione di un'Assemblea generale convocata specialmente per questo scopo, e non avendo altro punto all'ordine del giorno.

Questa Assemblea generale dovrà essere composta da almeno tre quarti dei Soci iscritti aventi diritto di voto.

Nel caso in cui il numero minimo dei Soci non sarà raggiunto, l'Assemblea, passata mezz'ora, potrà regolarmente deliberare sul punto all'ordine del giorno.

Le decisioni saranno valide solo con la maggioranza dei tre quarti dei Soci presenti aventi diritto di voto.

Qualora l'Assemblea generale non dovesse raggiungere un risultato positivo, una nuova Assemblea sarà riconvocata nei 30 giorni successivi, con lo stesso ordine del giorno.

Le decisioni saranno valide, qualunque sia il numero dei Soci presenti ed a maggioranza relativa.

Art. 32 Liquidazione del TCLL

In caso di scioglimento, l'Assemblea generale prenderà le disposizioni necessarie per la liquidazione.

Essa deciderà sulla destinazione dell'eventuale saldo attivo, dopo pagamento di tutti i debiti dell'associazione, esclusa ogni ripartizione fra i Soci.

Il Consiglio Direttivo funziona come organo esecutivo per la liquidazione. Esso darà scarico del suo mandato ad un'Assemblea generale di chiusura.

VII. NORME FINALI

Art. 33 Diritto suppletorio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, fanno stato le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni (art. 60 e segg. CCS).

Art. 34 Entrata in vigore

Il presente Statuto, approvato dall'Assemblea generale ordinaria in data 19 aprile 2004, sostituisce ed annulla ogni Statuto precedente ed entra immediatamente in vigore.

TENNIS CLUB LIDO LUGANO

Il Consiglio Direttivo